

AVV. SANTORSOLA FABRIZIO  
Via G. Devitofrancesco n. 4 – 70124 BARI  
Tel./fax 080.5567772 cell 392/4703823  
mail: santorsola.fabrizio@libero.it  
P.E.C. santorsola.fabrizio@avvocatibari.legalmail.it

## TRIBUNALE DI BARI

### RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI ACCORDO CON I CREDITORI EX LEGGE N. 3/2012

\* \* \* \* \*

Il sig. **Taliento Ernesto** (C.F. TLNRST63T09A662Q) nato a Bari il 09.12.1963 ed ivi residente alla via Riccardo Ciusa n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Santorsola Fabrizio del foro di Bari (C.F. SNTFRZ75A13A662E) in virtù di procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via G. Devitofrancesco n. 4 con numero di fax 0805567772 – P.E.C.: santorsola.fabrizio@avvocatibari.legalmail.it presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio

#### Premesso

- Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012.
- Non ricorrono i presupposti impeditivi di cui al comma 1 dell'art.14-ter, L.3/2012, ossia:

–L'istante non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge n. 3 /2012.

–L'istante non ha fatto ricorso ad alcuna delle procedure previste dalla L. 3/2012 negli ultimi cinque anni ed agisce in buona fede.

–L'istante non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge n. 3/2012.

–L'istante ha fornito idonea documentazione che ha permesso di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale e la propria situazione debitoria.

–Si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una



rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni.

## **1. APERTURA DELLA PROCEDURA**

La domanda di ammissione alle procedure di cui alla Legge n. 3/2012 è riportata al n. 2/2020 O.C.C. Istituito presso il Tribunale di Bari con nomina dell'avv. Ostuni Giuseppina del foro di Bari, quale professionista incaricato di svolgere l'attività di gestione del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Con l'istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Tribunale di Bari depositato in data 30.01.2020, si dichiarava che le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte erano le seguenti: "il sottoscritto era titolare di impresa individuale denominata "Grangarage Santa Caterina di Taliento Ernesto" costituita in data 06.11.2001. A causa di crisi aziendale la detta impresa è stata costretta alla cessazione di ogni attività in data 22.03.2016. A causa della crisi aziendale si sono accumulati una serie di posizioni debitorie nei confronti dell'Inps, Agenzia Entrate ed Ufficio Tributi .del Comune di Bari, oggi trasferite ad Agenzia Entrate Riscossione".

Dichiarava che le ragioni dell'inadempimento erano le seguenti: "1) Crisi di impresa con cessazione e cancellazione dell'impresa individuale "Grangarage Santa Caterina".  
2)

Il sottoscritto risiede presso  
i propri genitori che lo aiutano economicamente in caso di necessità".

A corredo dell'istanza, si allegava la seguente documentazione:

- Copia carta identità e tessera sanitaria del sig Taliento Ernesto
- Prospetto elenco delle spese mensili necessarie al mantenimento dell'istante e della famiglia.
- Autocertificazione stato di famiglia
- Copia bonifico di € 500,00 per spese di avvio del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Copia Certificazione Unica anno 2019, 2018, 2017 del sig. Taliento Ernesto
- Copia buste paga mese di ottobre 2019 del sig. Taliento Ernesto
- Copia visura ordinaria impresa "Grangarage Santa Caterina di Taliento Ernesto"
- Copia modello Attestazione Isee



- Copia ricorso per separazione personale consensuale dei coniugi, verbale di udienza presidenziale e decreto di omologazione del 13.04.2016
- Copia visura corrente residenza dei sigg.ri Taliento Ernesto, Taliento Umberto e Sallustio Maria Teresa.
- Copia certificato di residenza del sig. Taliento Ernesto.
- Copia atto acquisto immobile sito in Bari-Ceglie Contrada S. Nicola n. 39/E e copia costituzione fondo patrimoniale
- Copia elenco posizione debitoria verso Agenzia Entrate Riscossione
- Copia n. 2 prospetti piani di ammortamento debitoria Agenzia Entrate Riscossione del 12.02.2014 e 24.02.2015
- Copia atto pignoramento dei crediti verso terzi di € 215.153,71
- Copia provvedimento G.E. del 28.10.2019
- Copia certificato di proprietà autovettura tg.
- Copia ricevuta di pagamento bollo auto di € 136,27
- Copia ricevuta di pagamento premio assicurazione RC auto semestrale di € 225,00
- Copia stima valore dei beni immobili redatto dal C.T.U. nominato nel giudizio di divisione dei beni immobili ereditari pendente presso il Tribunale di Bari
- Copia contratto di locazione immobile sito in Bari via R. Ciusa n. 24.

Pertanto, il sig. Taliento Ernesto ha depositato istanza all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso il Tribunale di Bari a causa della cessazione della propria impresa individuale denominata "Grangarage di Santa Caterina" in data 22.03.2016 per le seguenti motivazioni: in primis la nota crisi economica che ha ridotto di molto gli utili aziendali; in secondo luogo una serie di errori nella contabilità aziendale che hanno comportato l'accertamento di elevati importi a titolo di sanzioni e imposte; infine l'accertamento eseguito dall'ufficio tributi del Comune di Bari che ha accertato una superficie maggiore di quella dichiarata con imputazione di elevati importi a titolo di tassa rifiuti.

A causa di tale condizione, il sig. Taliento ha accumulato una considerevole debitoria nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione per il mancato pagamento di tributi locali e imposte connesse alla gestione della propria impresa individuale (in particolare tassa rifiuti, IVA, contributi INPS; IRAP e IRPEF).

Nel mese di maggio 2016, il sig. Taliento Ernesto veniva assunto presso la soc.



Autoparco del Levante s.r.l.s. con la qualifica di operaio e percependo l'importo di circa € 1.000,00 mensili.

In data 30.11.2020 tale rapporto di lavoro si concludeva per licenziamento dovuto alla cessazione di attività della società Autoparco del Levante srls, attualmente in liquidazione.

Pertanto, da dicembre 2020, il sig Taliento percepisce per due anni la indennità di disoccupazione dell'importo mensile di circa € 900,00 , importo che subirà una decurtazione del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di corresponsione.

Il sig. Taliento Ernesto è comproprietario di immobile sito in Bari-Ceglie alla via Caterina Fontana, ove è stato costituito un fondo patrimoniale a garanzia dei bisogni della famiglia, e ove pende, altresì, un mutuo acceso con Unicredit spa con debito residuo pari ad € 183.297,58. Infatti a causa della mancanza di liquidità sufficiente a pagare le rate di mutuo che ammontano ad € 1.193,00 circa mensili, il sig. Taliento ha richiesto ed ottenuto una sospensione dal pagamento delle rate di mutuo con decorrenza marzo 2021 fino ad agosto 2022.

Tale immobile di comproprietà è stato sottoposto a valutazione di apposita agenzia immobiliare che ha stimato da un minimo di € 120.000,00 ad un massimo di € 150.000,00 il valore commerciale del suddetto cespite.

Pertanto, come confermato anche da comunicazione P.E.C. dell'avv. Lassandro Maria Antonia, la moglie del sig. Taliento, sig.ra Zaccaro Maddalena, è sempre intenzionata a cedere a titolo gratuito le quote di immobili cui è comproprietaria e cui pende giudizio di divisione presso il Tribunale di Bari rubricato RG 5669/2017 stimate dal CTU in € 63.201,25, in quanto Agenzia delle Entrate Riscossione ha acceso ipoteca legale su tale immobile e i comproprietari vorrebbero liberare tale appartamento da tale ipoteca e lasciarlo in futuro ai propri figli libero da ogni diritto reale di garanzia di terzi. Oltre che decorso il periodo di sospensione, vi è il rischio che l'istituto di credito Unicredit s.p.a., in caso di mancato pagamento delle rate di mutuo, potrebbe procedere con un atto di pignoramento immobiliare.

Pertanto, per le motivazioni suesposte, si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte che riguardano il rimborso delle rate di mutuo acceso con Unicredit spa per l'acquisto dell'immobile familiare e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni. Inoltre per le motivazioni sopra menzionate si è



creata una posizione debitoria con Agenzia Entrate Riscossione per debiti di natura tributaria connessi alla gestione dell'impresa individuale "Grangarage Santa Caterina di Taliento Ernesto".

Con la presente procedura si intende risanare la situazione debitoria del ricorrente mediante la procedura dell'accordo con i creditori previsto dalla L. 3/2012.

## 2. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE SUCCESSIVA ALL'ISTANZA

In data 17.05.2020 si provvedeva all'audizione del sig. Taliento Ernesto, presso lo studio del Gestore della crisi, avv. Ostuni Giuseppina, unitamente al sottoscritto avv. Santorsola Fabrizio.

Con comunicazione P.E.C. del 03.08.2021 l'avv. Santorsola Fabrizio inviava al Gestore della Crisi la seguente documentazione integrativa:

- lettera di licenziamento notificata al sig. Taliento Ernesto.
- Comunicazione riconoscimento di indennità di disoccupazione Naspi
- Estratti ruolo aggiornati Agenzia Entrate Riscossione
- Situazione debitoria sintetica nei confronti di A.E.R.
- Comunicazione P.E.C. inviata ad avv. Lassandro Maria Antonia
- Comunicazione di riscontro dell'avv. Lassandro Maria Antonia.
- Perizia di stima immobili di proprietà sig.ra Zaccaro Maddalena nel proc. RG. 5669/2017 Trib. Bari.
- Richiesta sospensione mutuo
- Accettazione sospensione mutuo
- Valutazione immobile sig. Taliento Ernesto.
- Piano di ammortamento mutuo Unicredit.

Si comunicava, altresì, che a causa del licenziamento avvenuto nel mese di settembre 2020, il sig. Taliento Ernesto avrebbe provveduto ad intraprendere un'azione giudiziaria di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi, rimanendo sempre valida la volontà della moglie del sig. Taliento Ernesto, sig.ra Zaccaro Maddalena, di cedere le quote di proprietà dei propri immobili a favore del sig. Taliento al fine di estinguere la debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione a causa della ipoteca accesa sul cespite immobiliare, destinato a fondo patrimoniale a favore dei propri figli.

Con comunicazione mail del 08.10.2021 l'avv. Santorsola Fabrizio inviava al Gestore



della crisi istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituita presso il Tribunale di Bari nell'interesse del sig. Taliento Ernesto.

Con comunicazione mail del 10.10.2021 l'avv. Santorsola Fabrizio inviava al gestore della crisi relazione aggiornata della presente procedura.

Con comunicazione P.E.C. del 10.12.2021, l'avv. Santorsola inviava al gestore della crisi la seguente documentazione:

- Dichiarazione congiunta di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi
- Domande di occupazione lavorativa inoltrate dal sig. Taliento Ernesto
- Incremento tassa di smaltimento rifiuti a carico del sig. Taliento Ernesto
- Iscrizione di ipoteca su immobile coniugale da parte di Agenzia Entrate Riscossione
- Importo pensione genitori sig. Taliento Ernesto, unitamente a contratto di locazione immobile E.R.P.
- Ricevute di pagamento ex Equitalia in seguito a concessione di dilazione cartelle insolute
- spese mensili familiari
- Verbalii sanitari Inps intestati al figlio del ricorrente, sig. Taliento Fabio.

La proposta di accordo con i creditori formulata dal sottoscritto Avv. Fabrizio Santorsola, nell'interesse del proprio assistito, è stato corredato da tutta la documentazione richiesta dalla Legge n. 3/2012, oltre a quella richiesta e fornita *sua sponte* dal legale; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con indicazione analitica delle somme rispettivamente dovute nonché dichiarazione di non avere altri creditori oltre quelli già indicati;
- elenco di tutti i beni che compongono il patrimonio del debitore odierno ricorrente;
- dichiarazione di non aver compiuto atti dispositivi di alcun genere negli ultimi cinque anni;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Bari;
- certificazioni catastali e ipotecarie;
- certificazione dei carichi pendenti;



- certificazione relativa alle procedure esecutive;
- visura PRA.

A questo punto e, a completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge, il Gestore della crisi redigeva una relazione particolareggiata della crisi, in cui riferiva oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza della proposta di accordo con i creditori.

Ai sensi degli artt.li 7, comma 1 bis e 15, comma 9, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, il Gestore della crisi procedeva, quindi, a relazionare circa la proposta di accordo con i creditori proposto dal debitore sig. Taliento Ernesto, al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, nonché ad analizzare la fattibilità e la convenienza dello stesso.

#### **4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E RAGIONI DELLA INCAPACITA' DEL RICORRENTE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente e l'esame della documentazione acquisita dal Gestore della crisi, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di audizione del debitore, hanno permesso di individuare cause e circostanze dell'indebitamento del sig. Taliento Ernesto.

I buoni propositi del debitore, tesi a definire l'intera esposizione debitoria, sono rappresentati dagli atti posti in essere dall'istante, ovvero, quella di formulare una proposta di accordo con i creditori finalizzata a soddisfare le ragioni dei medesimi.

Occorre ripercorrere, ai fini espositivi, la storia del debitore.

Il sig. Taliento Ernesto ha depositato istanza all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso il Tribunale di Bari a causa della cessazione della propria impresa individuale denominata "Grangarage di Santa Caterina" in data



22.03.2016 per le seguenti motivazioni: in primis la nota crisi economica che ha ridotto di molto gli utili aziendali; in secondo luogo una serie di errori nella contabilità aziendale che hanno comportato l'accertamento di elevati importi a titolo di sanzioni e imposte; infine l'accertamento eseguito dall'ufficio tributi del Comune di Bari che ha accertato una superficie maggiore di quella dichiarata con imputazione di elevati importi a titolo di tassa rifiuti. Richiedeva ed otteneva una dilazione di pagamento della debitoria, ma dopo aver regolarmente corrisposto le rate iniziali, l'odierno ricorrente era impossibilitato ad adempiere alle ulteriori rate di ammortamento del debito.

A causa di tale condizione ha accumulato una considerevole debitoria nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione per il mancato pagamento di tributi locali e imposte connesse alla gestione della propria impresa individuale (in particolare tassa rifiuti, IVA, contributi INPS; IRAP e IRPEF).

Nel mese di maggio 2016, il sig. Taliento Ernesto veniva assunto presso la soc. Autoparco del Levante s.r.l.s. con la qualifica di operaio e percependo l'importo di circa € 1.000,00 mensili.

In data 30.11.2020 tale rapporto di lavoro si concludeva per licenziamento dovuto alla cessazione di attività della società Autoparco del Levante srls, attualmente in liquidazione.

Pertanto, da dicembre 2020, il sig Taliento percepisce per due anni la indennità di disoccupazione dell'importo mensile di circa € 900,00 , importo che subirà una decurtazione del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di corresponsione.

Al momento l'istante è alla ricerca di nuova occupazione con tutte le comprensibili difficoltà sul buon esito di tali tentativi, stante l'età anagrafica del debitore (58 anni) che vive presso l'abitazione degli anziani genitori intestatari di un contratto di locazione stipulato con IACP di € 150,00 circa al mese. Il sig. Taliento Ernesto, infatti,

la  
coniuge si è impegnata a rinunciare a gran parte dell'assegno, nella consapevolezza, evidentemente, della situazione di estrema difficoltà in cui versa l'istante che, come detto, promuoverà azione giudiziaria di estinzione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio





I genitori del sig. Taliento sono percettori di una pensione pari a complessivi circa mensili, come lista movimenti di banca allegata e sottoscrivono il piano in qualità di garanti.

Il sig. Taliento Ernesto è comproprietario di immobile sito in Bari-Ceglie alla via Caterina Fontana, ove è stato costituito un fondo patrimoniale a garanzia dei bisogni della famiglia, e ove pende, altresì, un mutuo acceso con Unicredit spa con debito residuo pari ad € 183.297,58. Infatti a causa della mancanza di liquidità sufficiente a pagare le rate di mutuo che ammontano ad € 1.193,00 circa mensili, il sig. Taliento ha richiesto ed ottenuto una sospensione dal pagamento delle rate di mutuo con decorrenza marzo 2021 fino ad agosto 2022.

**Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni** hanno origine dalle seguenti circostanze che si sono susseguite nel tempo:

1) Crisi di impresa con cessazione e cancellazione dell'impresa individuale Grangarage Santa Caterina.

3) Errori nella contabilità aziendale che hanno comportato l'accertamento di elevati importi a titolo di sanzioni e imposte.

4) Accertamento eseguito dall'ufficio Tributi del Comune di Bari che ha accertato una superficie maggiore di quella dichiarata con imputazione di elevati importi a titolo di tassa rifiuti.

## **5) SITUAZIONE DEBITORIA**

Sussistono le seguenti posizioni debitorie:

**Totale passivo**

**€ 508.774,01**



## **6) SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE**

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai fatti:

### **6-A) composizione del nucleo familiare**

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia il sig. Taliento Ernesto si è trasferito temporaneamente presso l'immobile di edilizia residenziale pubblica assegnato ai propri genitori e sito in Bari via R. Ciusa n. 24, ove contribuisce alle ordinarie spese familiari. Il padre, sig. Taliento Umberto, percettore di pensione pari ad € 1.073,82 mensili e la madre, sig.ra Sallustio Maria Teresa, pensionata sociale con € 596,14 mensili.

Inoltre il sig. Taliento Ernesto si occupa anche del figlio, sig.

### **6-B) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.**

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare, composto unicamente dal ricorrente, ammontano a circa € 558,00 mensili e comprendono:

**TOTALE**

**€ 558,00**



E' evidente che al suindicato budget delle spese correnti aggiungessimo anche la rata mensile di cui al piano di ammortamento del mutuo ipotecario di euro 1.193,00, emergerebbe chiaramente lo stato di sovraindebitamento dell'istante.

#### **6-C) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni**

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale del sig. Taliento Ernesto è la seguente:

Il sig. Taliento Ernesto è attualmente disoccupato e percepisce da dicembre 2020 l'importo mensile di circa € 900,00 a titolo di Naspi fino al mese di novembre 2022.

#### **TABELLA REDDITI**

Il sig. Taliento Ernesto è stato dipendente della soc. Autoparco del Levante s.r.l.s., ora in liquidazione, fino al mese di novembre 2020 ed attualmente disoccupato e percepisce l'importo di € 900,00 circa mensili a titolo di Naspi fino al mese di novembre 2022.

#### **6-D) Elenco di tutti i beni del debitore**

I beni immobili di proprietà del ricorrente, come risulta anche dalla visura catastale allegata sono i seguenti:

A) ½ immobile sito nel Comune di Bari-Ceglie via Caterina Fontana n. 10, piano 2, Censito al N.C.E.U. al Fg. 6, Part. 833, Sub. 113, Cat. A/3, Classe 4, Vani 4,5 Rendita Euro 557,77 (proprietario al 50% in comunione di beni con la moglie sig.ra Zaccaro Maddalena). Con pertinenza due locali: 1) sito nel Comune di Bari-Ceglie via Caterina Fontana n. 10, piano T, Censito al N.C.E.U. al Fg. 6, Part. 833, Sub. 4, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 10 mq, Rendita Euro 12,40 (proprietario al 50% in comunione di beni



con la moglie sig.ra Zaccaro Maddalena); 2) sito nel Comune di Bari-Ceglie via Caterina Fontana n. 10, piano S2, Censito al N.C.E.U. al Fg. 6, Part. 833, Sub. 252, Cat. C/6, Classe 3, consistenza 23 mq, Rendita Euro 40,39 (proprietario al 50% in comunione di beni con la moglie sig.ra Zaccaro Maddalena)

2) Autovettura Suzuki tg. immatricolato nell'anno 1999, senza valore di mercato ed utilizzato principalmente per recarsi presso la precedente sede di lavoro ed attualmente, dopo il licenziamento, per trovare nuova occupazione e per i numerosi bisogni connessi con la grave disabilità del figlio autistico Taliento Fabio.

Il sig. Taliento Ernesto non dispone di altri beni immobili, né di mobili registrati o di crediti.

Attualmente il sig. Taliento Ernesto utilizza la Posta Pay Evolution n. 6838, sul quale viene accreditata la Naspi da parte dell'Inps.

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.

#### **7) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RICORRENTE A CORREDO DELLA PROPOSTA.**

Come già evidenziato in sede di introduzione, l'istanza prodotta dal sig. Taliento Ernesto risulta corredata, oltre che da un'esposizione dettagliata degli avvenimenti e della situazione economico-patrimoniale e finanziaria, anche da diversa documentazione allegata a supporto che si ritiene essere piuttosto completa ed esaustiva. Anche le successive richieste di integrazione documentale da parte del Gestore della crisi sono state prontamente soddisfatte da parte dell'odierno ricorrente e dal sottoscritto professionista che lo ha assistito durante questa fase introduttiva della procedura, aggiornando di volta in volta il Gestore della Crisi sulla ulteriore e recente documentazione necessaria per le finalità della procedura.

#### **8) PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI CON FINANZA ESTERNA.**

Il Gestore della crisi è chiamato ad attestare la fattibilità della proposta di accordo con i creditori proposto dal sig. Taliento Ernesto, ovvero attestare che l'accordo proposto sia - sulla base delle ipotesi prospettate - ragionevolmente sostenibile e la soddisfazione prospettata possa essere, con un elevato grado di probabilità, effettivamente realizzabile.



Con la proposta di accordo, il debitore si impegna a corrispondere ai creditori una quota fissa mensile di € 300,00 per dieci anni dalla omologazione e, quindi, per un totale complessivo di € 36.000,00, garantiti, dalla indennità di disoccupazione Naspì percepita dal sig. Taliento Ernesto (sino a novembre 2022), nonché, nelle more dell'ottenimento di una nuova occupazione da parte dell'istante, dai genitori, entrambi percettori di pensione.

Oltre alla suddetta somma, la ex coniuge, in qualità di garante, metterebbe a disposizione dell'attivo la propria quota di possesso, pari ad 1/8, di n. 3 immobili detenuti in comproprietà di cui alla procedura pendente innanzi al Tribunale di Bari RG n. 5669/2017 nell'ambito di un giudizio di divisione ereditaria. Trattasi di n. 3 lotti stimati dal c.t.u. nominato per un importo complessivo di *“€ 505.610 che diviso per il numero delle quote di ognuno degli eredi, pari a 1/8, è uguale a € 63.201,25 di cui € 48.300,00 come quota per valore complessivo di mercato dei tre lotti, rappresentanti la massa ereditaria ed € 14.901,25 relativi ai valori locativi degli stessi lotti”*.

Ne deriva che detta quota di attivo, seppur potenziale, è di € 63.201,25, da cui vanno defalcate le spese prededucibili della procedura esecutiva che si stimano complessivamente in 1/8 di € 15.000,00 (e, quindi, per € 1.875,00).

Si riporta il prospetto di sintesi dell'attivo totale così come descritto:

<b>Attivo con garante ex coniuge + genitori del Taliento</b>			
	<b>euro</b>	<b>importo</b>	
n. 120 rate mensili da euro 300,00 cad. in 10 anni dalla omologazione	300,00	<b>36.000,00</b>	<b>A</b>
realizzo di attivo giudizio ex coniuge (1/8 vendita dei tre lotti staggiti come da ctu RGE 5669/2017)	63.201,25	<b>63.201,25</b>	
meno oneri prededucibili (compenso delegato, custode, ctu, ecc..)	1/8 di € 15.0000 circa	- <b>1.875,00</b>	
<b>totale attivo piano</b>		<b>97.326,25</b>	

Il totale attivo messo a disposizione dei creditori del piano è pari ad € 97.326,25 così composto:

- quanto ad € 36.000,00 riveniente da n. 120 rate mensili di euro 300,00 cadauna;
- quanto ad € 63.201,25 , al lordo delle spese prededucibili della procedura esecutiva di cui al giudizio di divisione, come da stima effettuata dal ctu nel



procedimento RG 5669/2017.

Alla stregua del passivo e dell'attivo fin qui descritti, quindi, si illustrano **i tempi e le modalità di soddisfo dei crediti**:

- **100% del compenso OCC di € 6.700,00** (al lordo degli oneri di legge), al netto dell'eventuale acconto che verrà nelle more corrisposto, da pagare all'omologazione del piano in rate mensili da € 300,00 cad., ovvero in un'unica soluzione al momento dell'incasso della somma riveniente dalla vendita della quota in comproprietà dei lotti staggiti dalla ex coniuge del debitore (insieme agli altri comproprietari nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria) nel procedimento RG n. 5669/2017;

- **44% pari ad un importo di € 80.000,00**, a fronte di un credito di € 183.297,58, da corrispondere al creditore ipotecario Unicredit, quanto ad € 55.000,00, al momento dell'incasso della somma riveniente dalla vendita della quota in comproprietà dei lotti staggiti dalla ex coniuge del debitore, e quanto ad € 25.000,00 in n. 83 rate mensili da 300,00 cad.;

- **3,1% pari ad un importo di euro 6.088,06**, a fronte del credito verso Comune di Bari di euro 196.389,00 in n. 20 rate mensili da euro 300,00 cad. da corrispondere dopo aver pagato interamente i creditori di cui ai punti n. 1 e 2;

- **3,1% pari ad un importo di euro 2.538,80**, a fronte del credito verso Agenzia delle Entrate Riscossione di € 81.896,80 in n. 8 rate mensili (circa) da euro 300,00 cad. da corrispondere dopo aver pagato interamente i creditori di cui ai n. 1 e 2;

- **3,1% pari ad un importo di euro 467,33**, a fronte del credito verso Inps di euro 15.075,21 in n. 2 rate mensili (circa) da euro 300,00 cad. da corrispondere dopo aver pagato interamente i creditori di cui ai n. 1 e 2, per un totale **complessivo di attivo messo a disposizione dei creditori del piano di € 95.794,19**.

Il debitore evidenzia che lo scenario, nell'ipotesi alternativa alla omologa della proposta quivi presentata, sarebbe caratterizzato da una procedura di pignoramento immobiliare dell'immobile familiare con immaginabili ripercussioni alquanto negative sia per l'odierno ricorrente che per l'intero nucleo familiare, di cui un figlio minore e un figlio riconosciuto invalido civile al 100% con necessità di assistenza continua a causa delle gravi patologie psichiatriche cui è affetto.

A tal riguardo oltre le notorie difficoltà di vendita del cespite a causa del periodo di ristagno economico dovuto anche dalla nota pandemia da Covid-19, presso l'immobile in comproprietà risiedono la moglie del sig. Taliento Ernesto, sig.ra Zaccaro Maddalena,



. Pertanto, tali circostanze rendono ancor più difficoltosa la vendita tramite procedura di pignoramento immobiliare, a causa della probabile difficoltà di trovare acquirenti disposti ad acquistare il cespite immobiliare cui gravano tali limitazioni.

Inoltre, nella realtà delle aste, per le dinamiche purtroppo consuete e notorie, i valori si deprimono per un numero di esperimenti che arriva di prassi anche a 4/5.

**Convenienza dell'accordo per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rispetto all'alternativa liquidatoria.**

Il sig. Taliento Ernesto è comproprietario al 50%, in regime di separazione di beni, con la ex coniuge dell'abitazione della medesima dove vivono i due figli Davide e Fabio. Detto bene immobile non fa parte dell'attivo messo a disposizione del piano per le ragioni che a breve si esporranno.

Il bene si trova in Bari, Via Caterina Fontana ed è stato stimato dall'agenzia Remax in un importo compreso tra i 120.000,00 euro e i 150.000,00 euro.

Il sig. Taliento è proprietario di un'autovettura tg                      anno di immatricolazione 1999 del valore di circa € 500,00 o senza alcun valore di mercato considerato l'anno di immatricolazione che gli è indispensabile, oltre che per trovare una nuova occupazione, in particolare per soddisfare le esigenze del figlio invalido e, pertanto, stante la non significatività del valore del bene, non verrà considerata ai fini liquidatori.

**Non vi sono altri beni, come da autocertificazione agli atti.**

In relazione alla quota del 50% dell'unico bene immobile detenuto dal debitore, assumendo quale ipotetico valore di realizzo il valore medio di € 135.000,00 rispetto alla stima dell'agenzia Remax (€ 120.000,00 min - € 150.000,00 max), ne deriverebbe un importo di € 67.500,00, in quanto l'immobile è in proprietà.

Raffrontando tale importo con quello attualizzato messo a disposizione del debitore in 10 anni pari ad euro 82.000,00 circa (valore attuale euro 82.000,00 che alla fine dei 10 anni è pari ad euro 97.000,00 circa), ne deriva che il piano è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che vi è un plusvalore di € 14.500,00 che il sig. Taliento Ernesto offre ai creditori con l'accordo.

Tale raffronto è stato effettuato in ipotesi prudenziale tenuto conto che:



- la stima dell'immobile effettuata dalla Remax assunta ai valori medi, considerato il quadro generale fin qui esaminato, rappresenta un'ipotesi ottimistica e non realizzabile nei fatti, tenuto conto che comunque all'interno dell'abitazione vivono un minore ed un invalido al 100% e, pertanto, nella ipotesi di vendita forzosa del bene, in definitiva, il bene non risulterebbe appetibile sul mercato;

- senza considerare che nella realtà delle aste, le dinamiche purtroppo consuete e notorie, dimostrano che i valori si deprimono per un numero di esperimenti che arriva di prassi anche a 4/5, specie nella fase di recessione economica attuale.

Ad ogni buon conto, ove mai si riuscisse a vendere l'immobile di proprietà, il sig. Taliento sarebbe costretto a ricercare le risorse finanziarie per pagare un canone di locazione in favore della ex coniuge disoccupata, unitamente ai due figli di cui uno minore e l'altro gravemente invalido, e, pertanto, la somma di € 300,00, che egli oggi si impegna a immettere nel piano con anche la garanzia delle pensioni dei genitori, non sarebbe nemmeno più disponibile.

Pertanto, alla luce di quanto fin qui rappresentato, ne deriva che il ricorrente non possiede di fatto beni prontamente liquidabili e/o che quelli liquidabili non sono in grado di apportare una somma maggiore ai creditori rispetto a quella offerta nell'accordo.

Con riferimento alla possibilità di falcidiare, come è stato proposto, il creditore ipotecario, l'art. 7 comma 1 L. 3/2012 prevede che *“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Alla luce del principio richiamato, quindi, si è dimostrato come, benché il credito vantato da Unicredit sia pari a circa € 183.000,00, di fatto la somma che si potrebbe ricavare dalla collocazione sul mercato del bene su cui insiste la prelazione, stando alla stima di mercato come individuata dall'agenzia Remax, risulta inferiore al valore del credito.

Si precisa che la stima effettuata da Remax come dianzi indicata, trova conferma dalle risultanze della banca dati OMI dell'Agenzia delle Entrate aggiornate al 1° semestre





2021.

Pertanto, per quanto suesposto, il piano di accordo con i creditori così come prospettato risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che viene messa a disposizione dei creditori del piano una maggior somma di € 14.500,00 rispetto a quella ricavabile dalla vendita dell'unico bene immobile in comproprietà che il debitore possiede con la ex coniuge e dove vivono la stessa e i figli (minore e disabile). Inoltre, ove mai si riuscisse a vendere detto immobile, il prezzo che si ricaverebbe comunque non sarebbe sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore ipotecario né tantomeno quelle delle fisco. I creditori, in sostanza, non avrebbero più nulla su cui rivalersi, atteso che il debitore dovrebbe provvedere al pagamento anche delle spese di locazione per un nuovo alloggio per la propria famiglia, stante lo stato di disoccupazione della ex coniuge.

Inoltre si segnala che, in caso di non omologazione del piano, il debitore potrebbe proporre la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14-ter L. 3/2012, estromettendo dalla liquidazione la prima casa, stante le motivazioni dianzi indicate, secondo cui, nella ipotesi di cessione dell'unico bene di proprietà (nella misura del 50% pro indiviso), il debitore dovrebbe provvedere alla corresponsione di un contributo alla ex coniuge per il fitto di un nuovo alloggio anche per i propri figli.

L'orizzonte temporale preso in considerazione per la prudenziale realizzazione del piano, pari ad un decennio dalla omologazione del piano, dovrà considerarsi del tutto ragionevole e, considerati, dunque, gli elementi fondanti del piano a depositarsi, si può affermare che la prospettiva di integrale soddisfazione dei creditori è concreta e, pertanto, la proposta è da considerarsi fattibile nei modi e nei termini in esso indicati.

*A tal fine la suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27544/2019 ha statuito che "Fermo quanto precede, rileva, tuttavia, il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore."*

*Tribunale di Como, decr. 24 maggio 2018 – Giudice A. Petronzi. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore – vaglio di ammissibilità in base alla durata – esclusione (L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 6 e ss.)*  
*"In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di*



sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie”.

Tanto premesso, il sig. Taliento Ernesto, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, rilevato che veniva esaminata la proposta di accordo con i creditori ex art. 8 e ss. L. n. 3/2012, presentata dal sig. Taliento Ernesto;

rilevato che veniva eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari e della riscossione, dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentiva di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

ritenuto che i dati esposti nella proposta di piano del consumatore, hanno trovato sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori e successivamente acquisiti;

ritenuto che l'elenco analitico ed estimativo dei beni di proprietà risultava ben dettagliato e consentiva l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato;

ritenuto che l'elenco nominativo dei creditori consentiva di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

ritenuto che non vi erano motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che l'ipotesi di accordo con i creditori così come proposta non sia ragionevole. Tutto quanto rilevato e ritenuto, il Professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9 L. 3/2012, nella persona dell'avv. Ostuni Giuseppina, esprimeva giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, nonchè in merito alla ragionevole fattibilità e convenienza – ex artt.li 7, 8 e segg. L. 3/2012 – dell'accordo con i creditori che il sig. Taliento Ernesto intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il progetto appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Tanto premesso, il sottoscritto procuratore, nella qualità in atti

**Chiede**

All'On.le Tribunale di Bari, nella persona del Giudice Delegato, affinché svolte le



formalità di rito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, Voglia dichiarare aperta la procedura di accordo, con fissazione dell'udienza ex art. 10 L. 3/2012.

Si chiede, altresì, che per i motivi in premessa sia disposta la improcedibilità / sospensione di tutte le esecuzioni al medesimo riferibile, qualora fossero medio tempore avviate.

Per l'effetto disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove confluire l'importo mensile da parte del sig. Taliento Ernesto a favore dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano.

Ad integrazione della documentazione già depositata in sede di istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Tribunale di Bari, si allegano i seguenti documenti:

- Relazione particolareggiata ex artt.li 7, comma 1bis e 15, comma 9, L.n. 3/2012 del Gestore della Crisi, avv. Ostuni Giuseppina.
- Scambio comunicazioni con il Gestore della Crisi. - Istanza O.C.C.S.
- lettera di licenziamento notificata al sig. Taliento Ernesto.
- Comunicazione riconoscimento di indennità di disoccupazione Nاسpi.
- Estratti ruolo aggiornati Agenzia Entrate Riscossione.
- Situazione debitoria sintetica nei confronti di A.E.R.
- Comunicazione P.E.C. inviata ad avv. Lassandro Maria Antonia.
- Comunicazione di riscontro dell'avv. Lassandro Maria Antonia.
- Perizia di stima immobili di proprietà sig.ra Zaccaro Maddalena nel proc. RG. 5669/2017 Trib. Bari.
- Richiesta sospensione mutuo.
- Accettazione sospensione mutuo.
- Valutazione immobile sig. Taliento Ernesto. - Banca dati quotazioni immobiliari
- Piano di ammortamento mutuo Unicredit. -
- 
- Domande di occupazione lavorativa inoltrate dal sig. Taliento Ernesto
- Incremento tassa di smaltimento rifiuti a carico del sig. Taliento Ernesto
- Iscrizione di ipoteca su immobile coniugale da parte di Agenzia Entrate Riscossione
- Importo pensione genitori sig. Taliento Ernesto, unitamente a contratto di



locazione immobile E.R.P.

- Ricevute di pagamento ex Equitalia in seguito a concessione di dilazione cartelle insolute
- 
- certificato carichi pendenti
- visura P.R.A.
- visura catastale immobili
- lista movimenti aggiornata della postapay evolution intestata al sig. Taliento Ernesto
- comunicazione Inps concernente la durata della indennità di disoccupazione Naspi.

La presente, ad ogni effetto e conseguenza di legge, viene sottoscritta anche dal sig. Taliento Ernesto, dai finanziatori esterni in garanzia, sig. Taliento Umberto e sig.ra Sallustio Maria Teresa e dal finanziatore esterno sig.ra Zaccaro Maddalena.

Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad Euro 98,00.

Con salvezza di ogni diritto.

Bari, 21.04.2022

avv. Santorsola Fabrizio

*Santorsola Fabrizio*

*Taliotto Ernesto*  
Sig. Taliento Ernesto.....

I finanziatori esterni in garanzia  
*Taliotto Umberto*  
Sig. Taliento Umberto .....

*Sallustio Maria Teresa*  
Sig.ra Sallustio Maria.....

Finanziatore esterno  
*Zaccaro Maddalena*  
Sig.ra Zaccaro Maddalena.....

